

LIQ. CONTR. 32/2026



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Tassa di
registrazione a
carico della parte
VINCENZO
DEL QUERCIO

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott.ssa Elisa Tosi

Giudice

Dott. Michele Munari

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 112/2026 P.U.

PROMOSSO DA

VINCENZO DEL QUERCIO, [DLQVCN70E21C495U], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LISA MARIA GASPARINI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

RICORRENTE

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO DEL QUERCIO depositato in data 13/05/2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott.ssa Gisella Borghetti, nominato in data 14/04/2026 dall'O.C.C. di Busto Arsizio, nonché la relazione integrativa richiesta dal Giudice Relatore e la documentazione integrativa successivamente depositata dal Gestore.

Udita la relazione del Giudice Relatore.

Ritenuto che:





- sussistono ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Gallarate (VA), in via Eritrea n. 4, e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
- sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto VINCENZO DEL QUERCIO non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente ha riconosciuto debiti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati debiti per complessivi € **524.886,55**, costituiti in prevalenza da debiti tributari e contributivi, a cui si aggiungono passività riconducibili a finanziamenti contratti;
- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. e la successiva relazione integrativa espongono una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 12) e illustrano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”*), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € **524.886,55** (Relazione O.C.C., pag. 9), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente.

Considerato che:

- l'attivo indicato ai fini della liquidazione controllata è costituito:

1. dal Compendio immobiliare sito a Graglia (BI), in via Casale Casavecchia n. 3, così censito, Catasto FABBRICATI:





- Unità Immobiliare residenziale (Via Casale Casavecchia n. 3): Sez. Urbana: Foglio: 25 Particella: 130 sub.: 1 Piano: 1 Categoria: A/4 Classe: 1 Consistenza: 5 vani Sup. Catastale: 120 mq Rendita: € 232,41
- Unità Immobiliare magazzino (Via Casale Casavecchia n. 3): Sez. Urbana: Foglio: 25 Particella: 433 sub.: / Piano: 1 Categoria: C/2 Classe: U Consistenza: 16 mq Sup. Catastale: 20,00 mq Rendita: € 33,05
- Terreni: Sez. Urbana: Foglio: 25 Particella: 53 sub.: / Qualità: Prato Arbor Classe: 03 Superficie: 560 mq R.D.: € 0.87 R.A.: € 1.30
- Terreni: Sez. Urbana: Foglio: 25 Particella: 125 sub.: / Qualità: Prato Arbor Classe: 02 Superficie: 119 mq R.D.: € 0.37 R.A.: € 0.37
- Terreni: Sez. Urbana: Foglio: 25 Particella: 232 sub.: / Qualità: Prato Classe: 03 Superficie: 1070 mq R.D.: € 1.66 R.A.: € 2.21

Con riferimento a detti immobili, occorre tuttavia rilevare che sugli stessi è stato trascritto, in data 30/10/2023, atto costitutivo di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., costituito dal ricorrente nell'interesse della figlia SARA DEL QUERCIO, con durata commisurata alla vita della beneficiaria e finalizzato ad assicurarle un'abitazione adeguata alle proprie esigenze ovvero una rendita sufficiente al suo mantenimento, secondo quanto più puntualmente previsto nell'atto costitutivo (cfr. all. 28.1 e 28.2);

2. dal reddito da lavoro dipendente e autonomo pari a circa € 6.479,17 netti al mese;

Osservato, altresì, che:

- l'immobile adibito a residenza del ricorrente, sito in Gallarate, via Eritrea n. 4, è di proprietà dell'altra figlia MIA DEL QUERCIO, mentre il ricorrente risulta titolare, sul medesimo immobile, del diritto di abitazione;
- il ricorrente ha quantificato in € 4.095,16 l'importo necessario a soddisfare il proprio fabbisogno economico mensile e quello del nucleo familiare indicato a carico;
- tale importo non può essere integralmente ritenuto congruo;
- infatti, la somma indicata ricomprende, oltre alle spese di mantenimento, anche costi riferibili all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il quale, come evidenziato dal Gestore e documentato agli atti, esercita sia attività di lavoro dipendente sia attività di lavoro autonomo;
- con particolare riguardo a quest'ultima attività, i costi necessari alla produzione del relativo reddito dovranno essere valutati dal Liquidatore in relazione all'attività concretamente svolta e al reddito effettivamente conseguito, sicché gli stessi non possono essere considerati, in questa sede, ai fini della determinazione delle somme da destinare al mantenimento del debitore;





- tra tali costi rientrano, in particolare, le spese di mobilità e trasporto, nonché quelle relative all'autovettura utilizzata dal ricorrente, rispetto alla quale egli ha dichiarato di sostenere integralmente i relativi oneri, inclusi quelli assicurativi, pur trattandosi di veicolo intestato alla precedente compagna;
- deve altresì essere escluso l'importo di € 1.000,00 mensili indicato quale accantonamento finalizzato ad evitare il reiterarsi di debiti previdenziali e ad assicurare il regolare adempimento degli obblighi correnti;
- l'importo indicato comprende inoltre voci che non possono essere poste a carico della massa dei creditori, quali il premio relativo alle polizze assicurative casa/vita e il compenso del commercialista per l'assistenza fiscale;
- possono invece ritenersi congrue, anche in quanto adeguatamente documentate, le spese riconducibili all'effettivo fabbisogno mensile del ricorrente, nonché le somme che lo stesso versa volontariamente alla precedente compagna per il mantenimento delle due figlie, quantificate in € 800,00 mensili a titolo di contributo ordinario e in € 250,00 mensili per spese straordinarie;
- alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi congruo, ai fini della determinazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., l'importo complessivo di € 2.400,00 mensili, comprensivo delle spese riferibili all'effettivo fabbisogno del ricorrente e del contributo da questi corrisposto per il mantenimento delle figlie.

Ritenuto che, alla luce degli elementi esaminati, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;





- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);
- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014;
- in particolare, sussistono nel caso di specie ragioni di opportunità, correlate al luogo di residenza del ricorrente, che giustificano la sostituzione dell'O.C.C. incaricato con un liquidatore avente il proprio ufficio nel medesimo comune, tenuto conto della maggiore prossimità territoriale e della conseguente più agevole, efficace ed economica gestione della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,





DICHIARA l'apertura della procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **VINCENZO DEL QUERCIO**, [DLQVCN70E21C495U].

NOMINA Giudice delegato il **Dott. Michele Munari**.

NOMINA Liquidatore il **Dott. Roberto Cherchi**, con studio in via Pegoraro, 18 21013 Gallarate.

ORDINA a **VINCENZO DEL QUERCIO** il deposito entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **03/11/2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 2.400,00, secondo le modalità indicate in parte motiva.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. competenti a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE il Liquidatore del patrimonio depositi, allegando gli estratti del conto corrente intestato alla procedura, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, una *Relazione preliminare* e, ogni semestre successivo, una *Relazione periodica*, in aggiunta agli





adempimenti in tema di *Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione* (art. 272 c.c.i.i.) e a quelli di *Formazione del passivo* (art. 273 c.c.i.i.).

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/07/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Dott. Michele Munari

Il Presidente

Dott. Marco Giovanni Lualdi

